

Spett.le Le Ottomani Srl
Comunicazione inviata tramite PAD

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI GENOVA PRESSO LA MENSA DEL POLO UNIVERSITARIO DI SAVONA PER IL PERIODO GENNAIO 2025-31 DICEMBRE 2027 CON EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA PER DUE ANNI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE AI SENSI DELL'ART.76 CO.2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. IMPORTO STIMATO A BASE DELLA PROCEDURA € 358.344,00 OLTRE IVA AL 4%.

Codesto Spettabile operatore economico è invitato alla procedura di affidamento del servizio di somministrazione pasti agli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Genova presso la mensa del polo universitario di Savona per il periodo anni 2025-2026-2027 con eventuale opzione di proroga per due anni.

La Stazione Appaltante provvederà a tale affidamento ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.

1. Stazione appaltante

ALiSEO – Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento - Via San Vincenzo n. 4, 16121 Genova - Servizio Appalti, Contratti e Servizi Tecnici ad interim Servizi Informatici e ICT - tel. 010 2491 331 - 236 - fax 010 2491 246 – sito internet: <http://www.aliseo.liguria.it>

2. Oggetto dell'appalto

A seguito di procedura aperta, espletata dall'Università degli Studi di Genova, il servizio bar, tavola fredda e ristorazione collettiva da realizzare all'interno del Campus universitario di Savona è stato affidato, fino a dicembre 2027, all'operatore economico Le Ottomani Srl il quale risulta, pertanto, gestore dell'unica mensa presente nel Campus universitario.

Dato atto che ALiSEO non detiene presso la città di Savona né tantomeno presso il Campus un centro di ristorazione alternativo, invita Codesta società alla procedura di affidamento diretto per la realizzazione del servizio mensa agli studenti borsisti e non borsisti.

Le caratteristiche del servizio sono dettagliate nel Capitolato tecnico allegato alla presente lettera di invito redatto dal Servizio Ristorazione, Sport, Cultura e Comunicazione di ALiSEO e vistato dal RUP.

CPV – 55511000-5 Servizi di mensa e altri servizi di caffetteria per clientela ristretta.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il CCNL di riferimento applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: "Turismo pubblici esercizi" o equivalente.

3. Durata e importo del servizio

3.1 Durata

Il servizio oggetto del presente invito avrà durata per n. 3 anni (gennaio 2025-31 dicembre 2027), con eventuale opzione di proroga per due anni.

ALiSEO comunicherà all'aggiudicatario dell'appalto, almeno 90 giorni prima della scadenza, l'eventuale volontà di attivare la summenzionata opzione.

3.2 Importo

ALiSEO ha stimato una quantità annua di pasti pari a 24.000 circa, tenendo conto delle statistiche relative al numero di pasti corrisposti negli anni precedenti come da tabella riportata:

| STUDENTI | N. PASTI |
|------------------------------------|-----------------|
| TARIFFA FASCIA 1 | 1.200 |
| TARIFFA FASCIA 2 | 500 |
| TARIFFA FUORI FASCIA | 9.500 |
| TARIFFA BORSISTI | 12.750 |
| TARIFFA FUORI FASCIA PASTO RIDOTTO | 50 |
| Totale pasti | 24.000 |

per i quali ha stabilito una base di gara non superabile di € 358.344,00 (€ 119.448/anno x3) oltre IVA (4%), di cui costo per la manodopera stimato in € 200.099,29.

Nell'offerta il prezzo proposto dal soggetto aggiudicatario dovrà essere riferito al costo del singolo pasto composto da: primo piatto (caldo o freddo), secondo piatto (caldo o freddo), frutta o dessert, pane e bevanda. Il prezzo del contorno (caldo o freddo) dovrà essere indicato esclusivamente ai fini della comunicazione per gli studenti non borsisti, e non avrà alcun rilievo ai fini dell'offerta.

Il costo del pasto si intende fisso e invariabile per l'intera durata di esecuzione del contratto e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa, esclusa IVA.

Il valore indicato rappresenta una stima e non si deve ritenere valore di ricavo in alcun modo garantito all'aggiudicatario essendo il rischio operativo interamente trasferito sullo stesso.

Il suddetto importo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi spesa per la realizzazione del servizio di cui trattasi e per l'esecuzione delle inerenti attività da realizzarsi secondo la regola dell'arte e le norme di riferimento.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 716.688,00 al netto di IVA.

4. Rilevazione dei pasti erogati

I consumi effettivi saranno rilevati dal programma informatico del Servizio Ristorazione, Sport, Cultura e Comunicazione di ALiSEO che regola l'accesso al servizio.

La corresponsione da parte di ALiSEO alla ditta affidataria, della differenza tra il prezzo offerto e le tariffe agevolate praticate agli studenti universitari a seconda della fascia di appartenenza definite annualmente dalle "Disposizioni per il servizio di ristorazione di ALiSEO", avverrà a seguito della presentazione di regolari fatture mensili e successivamente all'invio da parte di questa Agenzia del certificato di regolare esecuzione del contratto contenente il numero dei pasti effettivamente erogati.

5. Caratteristiche del servizio

Durante il periodo contrattuale il soggetto aggiudicatario dovrà consentire a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Genova l'accesso giornaliero alla mensa del Polo Universitario Savonese, - dal lunedì al venerdì dalle ore 12 00' alle ore 14 30' - al fine della fruizione di

un pasto (tipo) composto come segue: primo piatto (caldo o freddo), secondo piatto (caldo o freddo), frutta o dessert, pane e bevanda, nel periodo di apertura del Polo Universitario.

Gli studenti non borsisti, qualora lo desiderino, potranno aggiungere al pasto (tipo) summenzionato un contorno (caldo o freddo) pagando il prezzo direttamente alle casse del gestore del Polo universitario di Savona.

Gli studenti borsisti avranno diritto alla somministrazione gratuita, senza alcuna variazione di prezzo.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire trimestralmente il menù previsto per il periodo successivo in modo da consentire ad ALiSEO di aggiornare sul sito istituzionale l'informazione per gli studenti.

6. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora durante l'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione eccedente il 5% (cinque per cento) applicata alle prestazioni da eseguire (comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024).

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati dal comma 3 lett. b) del medesimo articolo

6. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023, in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **2 (due) anni** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 119.448,00/annuo**, al netto dell'eventuale ribasso di offerta e dell'IVA. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'appaltatore almeno **90 (novanta) giorni**, prima della scadenza del contratto.

Inoltre, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo, in corso di esecuzione la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di eventuale nuovo contraente (comunque per un periodo massimo di 6 mesi). In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni contrattuali. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all'Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC.

7. Requisiti di partecipazione

L'operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

7.1 Requisiti di ordine generale

Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e di stipula dei relativi contratti di cui agli artt. 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e ogni altra causa di incapacità a contrarre con la P.A. Si precisa che l'Operatore economico deve indicare tutte le condanne, anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti in capo sia alle persone fisiche sia giuridiche, al fine di consentire alla Stazione appaltante le autonome valutazioni ex art. 94, 95 e ss. D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.

L'insussistenza delle condizioni di esclusione riguarda tutti i soggetti con poteri di rappresentanza e di firma indicati nella CCIAA.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico nei termini di cui all'art. 96.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e non tempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere

sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7.2 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.2.1 Requisiti idoneità professionale

Il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale riportati di seguito:

- iscrizione al Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) per attività relative al settore oggetto della presente procedura, ai sensi dell'art.100 del DLgs n.36/2023 e s.m.i.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE.

L'operatore dovrà disporre di tutta l'attrezzatura tecnica e delle risorse umane necessarie allo svolgimento dell'attività.

8. Presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura dovranno essere presentate esclusivamente attraverso PAD Traspare secondo le modalità previste dalla piattaforma e pervenire entro e non oltre le ore **18 00'** del **05/05/2025 a pena di irricevibilità** e conseguente non ammissione alla procedura secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta farà fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire mediante la summenzionata piattaforma entro il **29/04/2025**.

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sulla piattaforma entro il **30/04/2025**.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante anche in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta dovuta a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, a ritardo o disguidi tecnici. Per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione della medesima resta esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione appaltante.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincolerà immediatamente l'operatore economico offerente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa

8a) Documentazione amministrativa

I documenti stabiliti dalla Stazione Appaltante che devono essere inseriti dall'Operatore Economico nella busta amministrativa sono i seguenti:

1. Lettera di invito, firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
2. DGUE Request;
3. Domanda di partecipazione;
4. Autodichiarazione, posizione/ass. INPS e INAIL, conto corrente dedicato, CF/PIVA e iscrizione CCIA;
5. Informativa trattamento dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016);
6. Capitolato Tecnico firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
7. Quadro economico.

La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore economico allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

8b) Offerta economica

La Busta Economica conterrà, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il modello redatto dalla Stazione appaltante "Offerta Economica" allegato alla presente lettera di invito, la quale non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte e dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata all'offerta economica).

In caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo in cifre e l'indicazione del prezzo in lettere prevarrà l'importo più conveniente per l'amministrazione.

L'offerta economica dovrà inoltre contenere:

- a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Tutti i prezzi indicati nell'offerta economica saranno al netto dell'aliquota IVA e saranno da ritenersi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.

Non saranno accettate:

- offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta;
- offerte alternative o plurime;
- offerte gravate da condizioni, incomplete, parziali o espresse in modo indeterminato

Saranno escluse:

- offerte incomplete ovvero difformi dall'allegato "Offerta economica".

9.Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'appalto di servizi oggetto della presente lettera di invito sarà aggiudicato secondo il criterio del "*minor prezzo*" ai sensi dell'art.108 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

Non saranno ammesse offerte di importo globale superiore all'importo netto presunto stimato **per 3 anni pari € 358.344,00 oltre IVA al 4%**.

Questa amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

10.Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica

1. Disposizioni in ordine al soccorso istruttorio

a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'identificazione del concorrente. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;

b) in caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);

c) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;

d) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);

e) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;

f) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;

g) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla Stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);

h) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

i) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla Stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

l) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso

istruttorio);

m) si procederà all'esclusione, comunque, qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs n.36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

n) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC, mentre in caso di totale assenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte;

o) sono escluse le offerte che indichino un contratto nazionale di lavoro diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante la cui dichiarazione di equivalenza si dimostri infondata (contratto non equivalente);

2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

a) mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) che rechino l'indicazione di offerta in aumento per l'esecuzione del servizio (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla Stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;

c) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante;

d) eventuale – dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, l'amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

11.Verifica dei requisiti mediante FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell'aggiudicatario di cui agli articoli da 94 a 98 e articolo 100 del DLgs. n.36/2023 e s.m.i. avviene ai sensi dell'art 17 comma 5 del medesimo Codice.

L'Operatore economico invitato a partecipazione alla procedura deve, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico in cui sono contenuti tutti i dati che consentono la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione al-

le procedure di evidenza pubbliche), accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi – servizi ad accesso riservato – FVOE operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute.

12. Verifica anomalia dell'offerta

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel complesso inaffidabili.

13. Affidamento dell'appalto e stipula del contratto

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di affidamento, ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., affiderà l'appalto in oggetto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Non saranno consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'operatore economico essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la Stazione appaltante, restando, dunque, irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva; se dovesse essere accertata, pertanto, a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta, l'irregolarità (senza alcun ravvedimento "operoso" già definito) l'operatore economico offerente sarà escluso ovvero non ammesso alla procedura di scelta del contraente.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto da stipularsi sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n.136.

14. Oneri e responsabilità a carico dell'affidatario

Il Soggetto affidatario sarà responsabile di eventuali danni arrecati, nelle fasi di esecuzione del servizio, a persone e cose dell'Amministrazione appaltante e di terzi.

Il Soggetto affidatario dovrà, pertanto, essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile (**minimo € 500.000,00**), derivante dai rischi connessi al servizio oggetto della presente procedura per danni derivanti da negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza delle leggi e prescrizioni impartite dalla Stazione appaltante arrecati per fatto proprio e dei propri dipendenti sia a personale proprio sia a terzi nonché a cose proprie e di terzi.

Copia della suddetta polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'Amministrazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto d'appalto.

Il Soggetto affidatario non potrà, in alcun caso, per sua iniziativa unilaterale, sospendere l'esecuzione del servizio nemmeno in presenza di controversie.



15. Verifiche, controlli e penali

La Stazione appaltante effettuerà le verifiche e i controlli del rispetto di tutte le disposizioni che saranno previste nel contratto che sarà stipulato tra la Stazione appaltante e il Soggetto aggiudicatario. In particolare l'Amministrazione appaltante verificherà le modalità di svolgimento del servizio, compreso il rispetto dei tempi di realizzazione.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto da stipularsi, l'appaltatore sarà sottoposto ad una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, come previsto dall'art.126 del DLgs n.36/2023 e s.m.i.

La penale sarà applicata a seguito delle contestazioni della Stazione Appaltante, comunicate mediante pec all'appaltatore, il quale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse dovrà fornire giustificazioni che saranno oggetto di valutazione da parte della Stazione appaltante.

In mancanza di alcuna giustificazione nei termini sopra indicati o nel caso di mancato accoglimento delle stesse da parte della Stazione appaltante, si procederà all'applicazione della penale stabilita.

La penale sarà immediatamente esecutiva e il corrispettivo, se non direttamente versato dall'appaltatore, sarà incamerato da questa Amministrazione in sede di pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva.

In tal caso il soggetto affidatario avrà l'obbligo di integrare tempestivamente l'importo della cauzione definitiva e comunque entro dieci giorni lavorativi.

Le penali non pregiudicheranno il diritto della Stazione appaltante di ottenere la prestazione.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art.126 del D.Lgs 36/2023, in caso contrario troverà applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

16. Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'articolo 119 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i..

L'affidatario del presente appalto dovrà eseguire in proprio il servizio di cui trattasi. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.

Il subappalto è consentito complessivamente nella misura del 20%. Qualora l'operatore economico volesse subappaltare parte del servizio, dovrà farne dichiarazione necessariamente già in sede di gara all'interno del documento "Offerta economica". Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta verrà resa dall'impresa mandataria, dal consorzio o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 119, comma 17 del Codice è vietato il subappalto a cascata. Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e dell/i subappaltatore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge 136/2010. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore dovrà garantire, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lett. b), del Codice, le stesse tutele economiche e normative, garantite per il proprio personale, anche ai lavoratori del subappaltatore.

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, a pena di nullità del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento.

mento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui all'art.100 del medesimo Codice. La Stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art.23 del Codice Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'art.21 della L.646 del 13 settembre 1982 e pertanto la prestazione per la quale si richiede il subappalto non potrà essere eseguita prima del rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

17. Garanzie

Ai fini della presentazione dell'offerta, il RUP ha valutato che non sarà richiesta la garanzia provvisoria prevista dall'art. 106 del D.Lgs n. 36/2023, in quanto affidamento all'unico operatore concessionario del servizio di cui trattasi.

Il soggetto aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una "**garanzia definitiva**", sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità previste dall'art.106 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., pari al **10 per cento** dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La garanzia fideiussoria avrà efficacia dalla data del rilascio sino alla dichiarazione di svincolo da parte della Stazione appaltante (Assicurato), che sarà rilasciata a seguito di verifica positiva delle prestazioni rese dal soggetto aggiudicatario (Contraente).

La Stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario dell'appalto di cui alla presente procedura di affidamento la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al soggetto aggiudicatario.

18. Liquidazione corrispettivo

L'operatore economico affidatario si impegna a dare esecuzione all'appalto in relazione a quanto previsto dagli art. 2 e 3 del presente documento.

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto potrà emettere fattura successivamente all'accertamento del Responsabile Unico del Progetto, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, delle prestazioni effettivamente eseguite nonché successivamente all'emissione del Certificato di Pagamento da emettersi entro i primi 8 (otto) giorni del mese successivo a quello di riferimento a positivo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste dal Capitolato speciale e dal contratto da stipularsi.

Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti dati:

- ragione sociale, codice fiscale e partita IVA (02575860990) della Stazione appaltante a cui viene inviata la fattura;
- ragione sociale, codice fiscale e partita IVA del fornitore che emette la fattura;
- natura della prestazione, descrizione della quantità, dei prezzi unitari, importi parziali e importo globale con indicazione dell'IVA e di altre tasse/imposte se dovute

- riferimento dell'Ordine/Contratto inviato dalla Pubblica Amministrazione;
- indicazione del codice CIG
- Codice Univoco Ufficio: UFQ4JO
- indicazione del codice IBAN dell'operatore economico;

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle stesse, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato e dichiarato dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000 in sede di procedura di appalto.

Le fatture, a seguito di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, dovranno essere emessa e inviata esclusivamente in forma elettronica secondo le disposizioni di cui all'Allegato "A" del citato D.M. n. 55/13.

La liquidazione delle fatture sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Soggetto affidatario nei confronti di INPS e INAIL comprovata dal DURC che la Stazione appaltante procederà a richiedere agli organismi competenti al rilascio.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare eventuali modifiche degli estremi del conto indicato e assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della richiamata Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Laddove nel corso dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non consentano ad ALiSEO il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il soggetto aggiudicatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste dal Capitolato Speciale e dal contratto da stipularsi.

19. Obblighi dell'aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assolvere, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto avente ad oggetto il servizio di cui trattasi.

Prima della stipula del contratto l'Agenzia richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Operatore economico aggiudicatario deve prevedere negli eventuali contratti sottoscritti con i propri fornitori specializzati di fiducia, apposite clausole con cui gli stessi a loro volta si impegnino al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

La mancanza nei contratti di fornitura delle clausole che obbligano il fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare ai propri fornitori il codice identificativo gara (CIG) di cui al contratto che sarà sottoscritto con ALiSEO.

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto a risolvere i contratti di fornitura di cui al periodo che precede in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione ad ALiSEO ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

20. Obblighi in materia di sicurezza e applicazione CCNL dipendenti aggiudicatario

Questa stazione appaltante in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pertanto pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per le località dove sono eseguite le prestazioni; a rispettare tutte le norme previste dalla vigente normativa per i lavoratori dipendenti, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Per ogni inadempimento di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, l'Amministrazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della ditta aggiudicataria.

La Stazione appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo/responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal soggetto aggiudicatario all'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura per quanto attiene retribuzione, contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazioni ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro con la ditta aggiudicataria, secondo le leggi ed i C.C.N.L. di categoria vigenti.

21. Accesso agli Atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di approvvigionamento digitale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate dall'art. 36 del Codice.

22. Risoluzione e recesso del contratto

Ai sensi dell'art.122 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto di appalto eventualmente stipulato a seguito della presente procedura "senza limiti di tempo", qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art.120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art.120 co. 1 lett. b) e c), superamento delle soglie di cui al co.2 del predetto art.120 e, con riferimento alle modificazioni di cui al co.2 del medesimo art.120, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b), sempre del medesimo Codice;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art.94 co.1 e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art.258 TFUE.

La Stazione appaltante risolverà il contratto di appalto qualora nei confronti dell'operatore economico:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs n.159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

È facoltà della Stazione appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Soggetto aggiudicatario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto, con la perizia e diligenza richiesta dalla fattispecie ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. ovvero ancora qualora si siano riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio alla Stazione appaltante. Oltre alle ipotesi previste dalle lettere a) e b) sopra richiamate, costituiranno causa di risoluzione anche le seguenti fattispecie:

c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni delle norme in materia di sicurezza o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

d) ripetuti inadempimenti, ritardi, interruzione totale o parziale del servizio senza giustificato motivo, grave negligenza nell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di affidamento, debitamente contestati al soggetto affidatario che abbiano comportato l'applicazione di penali;

e) cessione del contratto e subappalto non autorizzato;

f) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori;

g) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione appaltante, sotto forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Stazione appaltante intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sul soggetto aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa mediante rivalsa su eventuali crediti del soggetto aggiudicatario, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni, da porre a carico dell'appaltatore e determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art.124 co.2 primo periodo del Codice.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.120 co.1 lett. d) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. la cessione del contratto è nulla

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co.4-ter e 92 co.4 del Codice Antimafia D.Lgs n.159/2011, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità di quanto effettuato.

23. Cessione del contratto

E' fatto divieto all'Operatore economico affidatario di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto da stipularsi per l'esecuzione del servizio di cui trattasi a pena di immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto di richiesta di eventuali danni dipendenti da tale azione.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Committente eventuali variazioni intervenute durante la vigenza contrattuale nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

24. Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito secondo quanto stabilito dall'art. 120 comma 12 e all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

25. Foro competente

In caso di controversie relative alla presente procedura d'appalto si dà atto che sarà competente il Tribunale amministrativo di Genova.

In caso di controversie relative all'esecuzione del contratto si dà atto che sarà competente il Tribunale di Genova.

26. Altre informazioni

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare corso all'affidamento del servizio in oggetto senza che si costituiscano diritti e/o risarcimenti di sorta a favore del Soggetto affidatario nonché di rinviare le date fissate e di sospendere e/o aggiornare le operazioni.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Stefano Tiberio responsabile del Servizio Ristorazione, Sport, Cultura e Comunicazione di ALiSEO, tel. 0102491253 email: stefano.tiberio@aliseo.liguria.it

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Istr. Giulia Bozzano dipendente del Servizio Ristorazione, Sport, Cultura e Comunicazione di ALiSEO, tel. 0102491225 email: giulia.bozzano@aliseo.liguria.it

27. Informativa trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera d'Invito. In tal senso l'operatore economico dovrà sottoscrivere per presa visione il documento "Informativa trattamento dati personali".

Allegati: Documentazione Amministrativa

- Domanda di partecipazione;

- DGUE Request

- Autodichiarazione posizione ass. INPS e INAIL, conto corrente dedicato, CF/PIVA e iscrizione CCAA;

- Informativa trattamento dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016);

Documentazione Offerta Economica

- Offerta Economica

Documentazione progettuale

- Quadro economico

- Capitolato

Genova, fd

IL RUP

Dott. Stefano Tiberio

IL Direttore Generale

Dott. Michele Scarrone

Data, fd

per accettazione
Il Rappresentante Legale
operatore economico
(sottoscrizione digitale)